



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI
INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con il quale è stato introdotto un credito d'imposta per attività in ricerca e sviluppo che ha trovato applicazione in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019;

VISTO il decreto 27 maggio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico il quale individua le disposizioni applicative necessarie per poter dare attuazione al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, così come sostituito dall'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, le cause di decadenza e di revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito;

VISTO il comma 198 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha disposto l'introduzione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, di un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, applicabile alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi da 199 a 206 dello stesso articolo;

VISTO, in particolare, il comma 200 del predetto art. 1, che considera attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lett. m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, demandando al Ministro dello sviluppo economico il compito di dettare con apposito decreto i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

VISTO il successivo comma 201 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019, che considera



attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, per tali intendendosi un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo di produzione che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi, disponendo che con lo stesso decreto previsto dal comma 200 sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori produttivi, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE;

VISTO inoltre, il comma 202 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019, che considera attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari, disponendo che con lo stesso decreto previsto dal comma 200 sono dettati i criteri per la corretta applicazione del credito d'imposta anche in relazione alle medesime attività di design e ideazione estetica svolte in settori diversi da quelli indicati;

VISTI altresì, i commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019, che prevedono una maggiorazione della misura del credito d'imposta spettante per le attività d'innovazione tecnologica di cui al comma 201 finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, come individuati dallo stesso decreto previsto dal comma 200;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, recante “Disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design”;

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;

VISTO l'articolo 23, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2022, che, al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall'art. 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio;

VISTO il secondo periodo del succitato comma 2 dell'art. 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, ai sensi del quale la predetta certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;

VISTO il terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, ai sensi del quale analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della



qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 2023, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2023 adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante *“Disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica”*;

VISTO l'art. 2, comma 2 del succitato D.C.P.M in virtù del quale *“L'Albo di cui al comma 1 è tenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy, nel proseguo anche Direzione generale competente, che, con decreto direttoriale, stabilisce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità informatiche e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'Albo, nonché le ulteriori regole e procedure per la verifica delle domande di iscrizione, la formazione, l'aggiornamento e la gestione dello stesso”*;

VISTO il decreto direttoriale del 15 maggio 2024 che ha disposto l'iscrizione all'Albo dei certificatori del credito d'imposta in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica di cui all'art. 2 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023 dei soggetti indicati all'allegato 1 del predetto decreto;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante modifiche al decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 - convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 - che prevede che il Ministero dello sviluppo economico assuma la denominazione di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

VISTO il D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 174, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 – Serie Generale – del 1° dicembre 2023;

VISTO l'articolo 3, comma 5, secondo periodo, del predetto D.P.C.M del 15 settembre 2023 il quale ha previsto che possono essere adottati schemi di certificazione riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attività e ai diversi settori e comparti economici;

DECRETA:

Art. 1.

1. È disposta la pubblicazione dei modelli di certificazione di cui agli articoli 23, comma 2 del D.L n. 73 del 21 giugno 2022, 3, comma 3 del D.P.C.M 15 settembre 2023 e 9 del D.D 21 febbraio 2024.



2. I modelli di certificazione sono contenuti nell'allegato 1 al presente decreto e sono altresì consultabili accedendo come certificatore presso la seguente piattaforma informatica <https://certificazionireditors.mimit.gov.it>.

Roma, 5 Giugno 2024

DIV.XIV

Visto,

il Dirigente Divisione XIV – Roberto Esposito

IL DIRETTORE GENERALE

Paolo Casalino

CERTIFICAZIONE

del credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica

(ai sensi dell'art. 23, commi 2, 3, 4 e 5 del D.L. n. 73/2022, convertito, con modifiche, dalla L. n. 122/2022 nonché del D.P.C.M. del 15 settembre 2023)

rilasciata da

☐ Persona fisica ☐ Impresa di consulenza ☐ Università/Ente di ricerca

Cognome/Nome oppure Denominazione	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Numero iscrizione all'Albo dei certificatori	
Indirizzo PEC	

richiesta dall'impresa

Ragione Sociale	
Codice Fiscale	
Partita IVA	
Indirizzo sede legale	
Indirizzo PEC	
Cognome/Nome - Rappresentante Legale	
Codice fiscale - Rappresentante Legale	

per il progetto/sottoprogetto

< denominazione >
< numero identificativo >
credito richiesto per < qualifica del progetto >
< stato del progetto (concluso, in corso, da avviare) >

Data di rilascio

<data>

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 s'informa che le informazioni raccolte nel presente documento verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite

Certificatore (in caso di persona fisica)

Dichiarazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a _____ codice fiscale _____,

ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. citato nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

DICHIARA

- che ha ricevuto incarico di redazione della certificazione dall'impresa con codice fiscale _____ e P.IVA _____;
- che è iscritto/a all'Albo dei certificatori di cui all'art. 2, co. 1 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023 con il n. _____ e che non è assoggettato a provvedimenti limitativi delle facoltà derivanti da tale iscrizione;
- che, ai sensi dell'art. 3, co. 4 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023, non versa in situazioni di conflitto di interesse, derivanti anche da rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado, e, comunque, non ha apporti diretti o indiretti di partecipazione o cointeressenza nell'impresa richiedente la certificazione o comunque altri interessi economici ricollegabili agli investimenti nelle attività oggetto di certificazione o al soggetto che sottoscrive la relazione tecnica asseverata di cui all'articolo 1, co. 206 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il/La dichiarante

Certificatore (in caso di assegnazione incarico a imprese di consulenza/ università o altro ente – Rappresentante legale)

Dichiarazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a _____ codice fiscale _____,
in qualità di rappresentante legale dell'impresa di consulenza/ università o altro
_____ con codice fiscale _____, P.IVA _____
ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. citato nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

DICHIARA

- che l'impresa di consulenza/ università o altro ente ha ricevuto incarico di redazione della certificazione dall'impresa _____ con codice fiscale _____, P.IVA _____ in quanto è iscritto/a all'Albo dei certificatori con il numero _____ e non è assoggettato a provvedimenti limitativi delle facoltà derivanti da tale iscrizione;
- che ai sensi dell'art. 3, co. 4 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023, non versa in situazioni di conflitto di interesse, derivanti anche da rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado e, comunque, non ha rapporti diretti o indiretti di partecipazione o cointeressenza nell'impresa certificata o comunque altri interessi economici ricollegabili agli investimenti nelle attività oggetto di certificazione o al soggetto che sottoscrive la relazione tecnica asseverata di cui all'articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- che ogni responsabile tecnico che ha sottoscritto la presente certificazione è inserito stabilmente nell'impresa di consulenza/ università o altro ente sopra indicato/a, sussistendo con lo stesso un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c., di lavoro eterorganizzato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 81/2015, di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c.

Il/La dichiarante

Responsabile tecnico 1 di N (in caso di assegnazione incarico all'impresa di consulenza/ università o altro ente)

Dichiarazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a _____ codice fiscale _____,
in qualità di responsabile tecnico dell'impresa di consulenza/università o altro ente
_____ con codice fiscale _____, P.IVA _____

ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. citato nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

DICHIARA

- che ai sensi dell'art.3, co.4 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023, che non versa in situazioni di conflitto di interesse, derivanti anche da rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado e, comunque, che non ha rapporti diretti o indiretti di partecipazione o cointeressenza nell'impresa richiedente la certificazione o altri interessi economici ricollegabili agli investimenti nelle attività oggetto di certificazione o al soggetto che sottoscrive la relazione tecnica asseverata di cui all'articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- che è inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'impresa di consulenza/ università o altro ente incaricato della presente certificazione, dal momento che ha soltanto con tale soggetto certificatore un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c., di lavoro eterorganizzato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 81/2015, di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c.;
- che è competente ed esperto per lo specifico settore o progetto di ricerca ed è in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 3 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023.

Il/La dichiarante

1. Informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell'impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine di attestarne l'adeguatezza rispetto all'attività effettuata o programmata (art. 3, co. 4 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023)

Dati dell'impresa richiedente la certificazione o del soggetto esterno cui la ricerca è stata commissionata	
Nome	
Forma giuridica	
Anno di costituzione	
Codice ATECO attività principale	
Codice ATECO attività secondarie	
Indirizzo della sede legale	
Indirizzi sedi operative interessate dal progetto o sottoprogetto	
Cognome/Nome - Rappresentante Legale	
Codice fiscale - Rappresentante Legale	

Breve descrizione dell'impresa o del soggetto esterno a cui la ricerca è stata commissionata ed eventuali esperienze pregresse in ambito ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica

Elementi di valutazione dell'impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni cui la ricerca è stata commissionata	Periodo d'imposta n (1), avvio progetto	Periodo d'imposta n-1	Periodo d'imposta n-2
Fatturato (€)			
Spesa in ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica (€)			
Numero di dipendenti			
Dimensione aziendale (2)			
Numero di addetti, tecnici o esperti tra i dipendenti dell'impresa coinvolti in progetti di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica			
Specializzazione degli addetti, tecnici o esperti tra i dipendenti dell'impresa coinvolti in progetti di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica			

Numero di laureati tra i dipendenti dell'impresa coinvolti nel progetto di ricerca			
Tipologia di laurea dei dipendenti dell'impresa coinvolti nel progetto di ricerca (es. area sanitaria, scientifica, sociale, umanistica)			
Numero di ricercatori coinvolti nel progetto di ricerca			
Ambito di ricerca afferente ai ricercatori coinvolti nel progetto di ricerca (es. area sanitaria, scientifica, sociale, umanistica)			
Certificazioni (Iso9000, Iso14000, Total Quality management, ecc.)			
Numero di progetti di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica per cui sono stati chiesti i crediti di imposta			
Importo dei crediti d'imposta richiesti per progetti di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica			
Titoli/riconoscimenti (es. PMI Innovativa, Laboratorio di ricerca riconosciuto, Start Up...)			
Titoli di proprietà intellettuale			
Altro: specificare			

- 1) Qualora il periodo di imposta *n* di avvio progetto non consentisse di avere dati significativi per 3 periodi di imposta, considerare gli ultimi 3 periodi di imposta antecedenti la data di redazione della certificazione o un numero inferiore per aziende di recente costituzione
- 2) Secondo le definizioni desumibili dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dall'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014: Piccola, Media, Grande Impresa

In base a quanto sopra riportato, si attesta che l'impresa richiedente la certificazione (o i soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata) soddisfa i requisiti di adeguatezza rispetto all'attività effettuata o programmata.

2. Descrizione del progetto o del sottoprogetto realizzato o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti allo stesso ovvero, nel caso di investimento non ancora effettuato, descrizione del progetto o sottoprogetto da iniziare (art. 3, co. 4 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023)

La tabella sottostante va compilata nei casi di progetti qualificati come:

- RICERCA E SVILUPPO (art. 3 del D.L. n. 145/2013);
- RICERCA E SVILUPPO (art. 1, co. 200 L. n. 160/2019);
- INNOVAZIONE TECNOLOGICA (art. 1, co. 201 L. n. 160/2019);
- INNOVAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI DI INNOVAZIONE DIGITALE 4.0 (art. 1, co. 203-quinquies e 203-sexies L. n. 160/2019);
- INNOVAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI DI TRANSIZIONE ECOLOGICA (art. 1, co. 203-quinquies e 203-sexies L. n. 160/2019).

Ogni punto della tabella sottostante va opportunamente dettagliato. Per i punti considerati non compatibili, se ne dettaglierà, comunque, la motivazione

Settore e ambito del progetto
Individuazione del problema (scientifico, tecnologico o altro) e della necessità che il progetto si propone di risolvere
Stato dell'arte del settore del progetto
Definizione dell'obiettivo del progetto
Gruppo di lavoro impiegato nel progetto
Accordi con portatori di interesse e contratti di collaborazione con università, enti di ricerca, ecc.
Indicatori di performance scelti per valutare i risultati (efficienza, tempistica, percentuale di errore...)
Attività e fasi del progetto
Criticità e tentativi realizzati durante l'esecuzione dell'attività
Risultati conseguiti o attesi

Divulgazione o trasferimento dei risultati
Brevetti/Richiesta di brevetti o protezione della proprietà intellettuale
Processo di revisione a seguito dell'attuazione del progetto

La tabella sottostante va compilata in caso di progetto qualificato come DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA (art. 1, co. 202 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019)

Ogni punto della tabella sottostante va opportunamente dettagliato. Per i punti considerati non compatibili, se ne dettaglierà, comunque, la motivazione

Settore e ambito del progetto
Innovazioni sul piano della forma o comunque di elementi non tecnici o funzionali
Definizione dell'obiettivo del progetto
Gruppo di lavoro impiegato nel progetto
Accordi con portatori di interesse e contratti di collaborazione con università, enti di ricerca, ecc.
Indicatori di performance scelti per valutare i risultati (efficienza, tempistica, percentuale di errore...)
Attività e fasi del progetto
Criticità riscontrate e tentativi realizzati durante l'esecuzione dell'attività
Risultati conseguiti o attesi
Divulgazione o trasferimento dei risultati
Brevetti/Richiesta di brevetti o protezione della proprietà intellettuale
Processo di revisione a seguito dell'attuazione del progetto

3. Ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa, in funzione delle attività di vigilanza da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy e per l'effettuazione dei controlli dell'Agenzia delle Entrate sulla corretta applicazione del credito d'imposta ai sensi del comma 207 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 (art. 3, co. 4 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023)

Il progetto o sottoprogetto, _____

- è stato avviato nel periodo di imposta _____ e si è concluso nel periodo di imposta _____
- è stato avviato nel periodo di imposta _____ e la conclusione è prevista nel periodo di imposta _____
- sarà avviato nel periodo di imposta _____ e si concluderà presumibilmente nel periodo di imposta _____

e, in caso di sottoprogetto, è parte del progetto

--

Informazioni	Periodo di imposta (il primo anno non deve essere inferiore al 2015)									
	2015	...	...	2019	...	2022	...	2025	...	2027
		...	...		...		...		...	
Spese del progetto (di budget o consuntive)										
Spese ammissibili del progetto (di budget o consuntive) (1)										
Importo del credito maturato o da maturare riportato o da riportare nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RU										
Importi compensati										
Altro										

(1) Elenco dei costi di progetto e delle relative voci di spesa ammissibili, come da art. 1, commi da 198 a 207, della L. n.160/2019 o come da art.3 co. 3 del D.L. n. 145/2013.

CASO 1A. Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 145/2013 e relative voci di spesa

Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale (art. 3 del D.L. n. 145/ 2013) [€]								
Periodo di imposta	A.	A.bis	B.	C.	C.bis	D.	D.bis	TOTALE SPESE AMMISSIBILI
...								
...								
...								
...								
TOTALE SPESE								
TOTALE AGEVOLAZIONE SPETTANTE								
TOTALE								

A.

- [per gli anni: 2015, 2016] Personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 annesso al D.L. n.145/2013
- [per l'anno 2017]: Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo
- [per l'anno 2019]: personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo

A.bis

- [per l'anno 2019]: personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo

B.

- [fino all'anno 2018] quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto
- [per l'anno 2019] quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva

C.

- [Dall'anno 2015 all'anno 2018] spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
- [Per l'anno 2019] contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

C.bis

- [Per l'anno 2019] contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

D.

- competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne

D.bis

- [Per l'anno 2019] materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma 4 del D.L. n.145/2013 come modificato dall'art.1 Legge n. 145/2018. La presente lettera non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile

CASO 1B. Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell'art. 1, co. 200 della L. n. 160/2019 e relative voci di spesa

Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale (art. 1, co. 200 della L. n. 160 / 2019) [€]							
Periodo di imposta	A.	B.	C.	D.	E.	F.	TOTALE SPESE AMMISSIBILI
...							
...							
...							
...							
TOTALE SPESE							
TOTALE AGEVOLAZIONE SPETTANTE							
TOTALE							

- Spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo
- Quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo
- Spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta
- Quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale
- Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta
- Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta

CASO 2. Attività di innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 1, co. 201 della L. n. 160 del 16/2019 e relative voci di spesa

Attività di innovazione tecnologica (art. 1, co. 201 della L. n. 160/ 2019) [€]						
Periodo di imposta	A.	B.	C.	D.	E.	TOTALE SPESE AMMISSIBILI
...						
...						
...						
...						
TOTALE SPESE						
TOTALE AGEVOLAZIONE SPETTANTE						
TOTALE						

- A. Spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa
- B. Quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica
- C. Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta
- D. Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta
- E. Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta

CASO 3. Attività di design e ideazione estetica ai sensi dell'art. 1, co. 202 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019 e relative voci di spesa

Attività di design e ideazione estetica (art. 1, co. 202 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019) [€]						
Periodo di imposta	A.	B.	C.	D.	E.	TOTALE SPESE AMMISSIBILI
...						
...						
...						
...						
TOTALE SPESE						
TOTALE AGEVOLAZIONE SPETTANTE						
TOTALE						

- A. Spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta
- B. Quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari
- C. Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta
- D. Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta
- E. Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta

CASO 4. Attività di innovazione tecnologica per obiettivi di innovazione digitale 4.0 o transizione ecologica ai sensi dell'art. 1, commi 203-quinquies e 203-sexies della L. n. 160 del 27 dicembre 2019 e relative voci di spesa

Attività di innovazione tecnologica finalizzata al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 o di transizione ecologica (art. 1, co. 203-quinquies e 203-sexies della L. n. 160 del 27 dicembre 2019) [€]						
Periodo di imposta	A.	B.	C.	D.	E.	TOTALE SPESE AMMISSIBILI
...						
...						
...						
...						
TOTALE SPESE						
TOTALE AGEVOLAZIONE SPETTANTE						
TOTALE						

- A. Spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa
- B. Quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica
- C. Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta
- D. Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta
- E. Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta

4. Motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità al credito d'imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota (art. 3, co. 4 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023)

RICERCA E SVILUPPO (art. 3 del D.L. n. 145/2013)

Guida alla compilazione della tabella

Affinché il progetto/sotto – progetto sia ammissibile come Ricerca e Sviluppo:

- è necessario che sia soddisfatta almeno una voce tra quelle contrassegnate con “OU”;
- tra le sottocategorie della sezione di appartenenza dell'attività (ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale) è necessario inoltre che:
 - sia soddisfatta almeno una voce tra quelle contrassegnate con “OA”;
 - è obbligatorio che siano soddisfatte le voci contrassegnate con “O”;
 - è facoltativo soddisfare le voci contrassegnate con “F”

Scelta	Motivazione tecnica
OU	È un'attività che ricade nella definizione di “ Ricerca fondamentale ” contenuta nel paragrafo 1.3, punto 15, lett. m) della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, recante “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”, come specificata nel Decreto del 27/05/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'articolo 2, comma 1, lett. a)
O	È un lavoro sperimentale o teorico finalizzato principalmente all'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.
O	Le attività non prevedono “usi commerciali diretti” dei lavori e delle sperimentazioni riconducibili alla ricerca fondamentale.
OU	È un'attività che ricade nella definizione di “ Ricerca industriale ” contenuta nel paragrafo 1.3, punto 15, lett. q) della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, recante “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”, come specificata nel Decreto del 27/05/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'articolo 2, comma 1, lett. b)
O	Si tratta di ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti o la creazione di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche
O	Non si tratta di prototipi rientranti nell'attività di sviluppo sperimentale
OU	È un'attività che ricade nella definizione di “ Sviluppo sperimentale ” contenuta nel paragrafo 1.3, punto 15, lett. j) della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, recante “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”, come specificata nel Decreto del 27/05/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'articolo 2, comma 1, lett. c)
OA	Si tratta dell'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati
OA	Si tratta di attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale
OA	Si tratta della realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

OU	Si tratta di produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali (art.2, co. 1, lett. d) del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.5.2015).
O	Non si tratta di modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti
F	Si tratta di modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi o straordinari delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (ad es. la sperimentazione di una nuova linea produttiva, la modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto)
O	Definizione della metodologia, delle possibili soluzioni al problema e pianificazione (sistematicità).
	<i>Riportare un testo esplicativo</i> <i>Elenco delle ipotesi di soluzione al problema. Tempistica dettagliata con le diverse fasi del progetto (ideazione, approvazione, avvio, sviluppo, verifiche, revisioni, formazione, divulgazione, ecc.) che illustri la pianificazione dell'avanzamento temporale dello stesso, con evidenza, quindi, dello stato del progetto alla data di presentazione della certificazione</i>
O	Analisi del rischio di insuccesso (incertezza).
	<i>Riportare un testo esplicativo</i> <i>Analisi del rischio (tecnico o finanziario) di insuccesso dei diversi approcci e dell'incertezza sull'esito del progetto nella soluzione scelta, dovuta allo scostamento tra i risultati tecnici attesi e i risultati ottenuti, allo scostamento tra le potenzialità professionali, evidenziate in fase di pianificazione, e l'effettiva capacità di raggiungere risultati accettabili, all'insorgere di eventi imprevisti che ritardano le attività, l'incertezza sui costi, alla necessità di utilizzare ulteriori risorse per raggiungere gli obiettivi prefissati.</i>
O	Elementi di creatività.
	<i>Riportare un testo esplicativo</i> <i>Un progetto di ricerca e sviluppo deve avere come obiettivo la creazione di nuovi concetti o idee che migliorino le conoscenze esistenti, deve quindi basarsi su concetti e ipotesi originali, non ovvi.</i> <i>Questo esclude che possa rientrare all'interno dell'attività di ricerca e sviluppo qualsiasi modifica ordinaria a prodotti o processi.</i>
O	Novità apportata dal progetto
	<i>Riportare un testo esplicativo</i> <i>Elementi di novità rispetto allo stato dell'arte (definire la tipologia di novità a cui mira il progetto ovvero se è una novità su un bene/servizio/processo o se è una novità in termini di conoscenza)</i>
O	Applicabilità, trasferibilità e riproducibilità
	<i>Riportare un testo esplicativo</i> <i>Un progetto di ricerca e sviluppo dovrebbe comportare un potenziale trasferimento delle nuove conoscenze, assicurarne l'utilizzo e consentire ad altri ricercatori di riprodurre i risultati nell'ambito delle loro attività di ricerca e sviluppo.</i>
F	Altro: dettagliare

RICERCA E SVILUPPO (art. 1, co. 200 L. n. 160/2019)

Guida alla compilazione della tabella

Affinché il progetto/sotto – progetto sia ammissibile come Ricerca e Sviluppo:

- è necessario che sia soddisfatta almeno una voce tra quelle contrassegnate con “OU”;
- tra le sottocategorie della sezione di appartenenza dell’attività (ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale) è necessario inoltre che:
 - sia soddisfatta almeno una voce tra quelle contrassegnate con “OA”;
 - è obbligatorio che siano soddisfatte le voci contrassegnate con “O”;
 - è facoltativo soddisfare le voci contrassegnate con “F”

Scelta	Motivazione tecnica
OU	È un’attività che ricade nella definizione di “Ricerca fondamentale” contenuta nel paragrafo 1.3, punto 15, lett. m) della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, recante “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”, come specificata nel Decreto del 26/05/2020 del Ministero Sviluppo Economico, all’articolo 2, comma 2, lett. a
OA	È un lavoro sperimentale o teorico finalizzato principalmente all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali
OA	È un lavoro sperimentale o teorico finalizzato all’acquisizione di nuove conoscenze in campo tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali
F	L’attività non prevede un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa (c.d. ricerca di base pura)
F	L’attività prevede a livello potenziale l’utilizzo o l’applicazione delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa (c.d. ricerca di base orientata)
F	È un’attività il cui risultato è rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici
OU	È un’attività che ricade nella definizione di “Ricerca industriale” contenuta nel paragrafo 1.3, punto 15, lett. q) della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, recante “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”, come specificata nel Decreto del 26/05/2020 del Ministero Sviluppo Economico, all’articolo 2, comma 2, lett. b)
OA	È un lavoro originale intrapreso al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale
OA	È un lavoro originale intrapreso al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato
O	È un’attività che mira ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico
F	È un’attività il cui risultato è rappresentato da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l’obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale

OU	È un'attività che ricade nella definizione di "Sviluppo sperimentale" contenuta nel paragrafo 1.3, punto 15, lett. j) della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, recante "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" meglio specificata nel Decreto del 26/05/2020 del Ministero Sviluppo Economico, all'articolo 2, comma 2, lett. c)
OA	È un lavoro sistematico, basato sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, svolto allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti.
OA	È un lavoro sistematico, basato sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, svolto allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione del miglioramento significativo di prodotti già esistenti (modifiche che hanno il carattere di novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell'arte nel settore o dominio di riferimento)
OA	È un lavoro sistematico, basato sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, svolto allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi processi di produzione.
OA	È un lavoro sistematico, basato sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, svolto allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione del miglioramento significativo di processi già esistenti ((modifiche che hanno il carattere di novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell'arte nel settore o dominio di riferimento)
F	È un'attività il cui risultato è rappresentato da prototipi (modello originale che possiede le qualità tecniche essenziali e le caratteristiche di funzionamento del prodotto o processo oggetto dell'attività di sviluppo sperimentale e che permette di effettuare le prove o per apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche finali del prodotto o del processo) o impianti pilota.
F	Si tratta di un adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile.
F	Il progresso scientifico è già stato raggiunto da altri ma le informazioni sul processo o metodo o prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l'impresa all'inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo
O	Definizione della metodologia, delle possibili soluzioni al problema e pianificazione (sistematicità).
	<i>Riportare un testo esplicativo Elenco delle ipotesi di soluzione al problema. Tempistica dettagliata con le diverse fasi del progetto (ideazione, approvazione, avvio, sviluppo, verifiche, revisioni, formazione, divulgazione, ecc.) che illustri la pianificazione dell'avanzamento temporale dello stesso, con evidenza, quindi, dello stato del progetto alla data di presentazione della certificazione</i>
O	Analisi del rischio di insuccesso (incertezza).
	<i>Riportare un testo esplicativo Analisi del rischio (tecnico o finanziario) di insuccesso dei diversi approcci e dell'incertezza sull'esito del progetto nella soluzione scelta, dovuta allo scostamento tra i risultati tecnici attesi e i risultati ottenuti, allo scostamento tra le potenzialità professionali, evidenziate in fase di pianificazione, e l'effettiva capacità di raggiungere risultati accettabili, all'insorgere di eventi imprevisti che ritardano le attività, l'incertezza sui costi, alla necessità di utilizzare ulteriori risorse per raggiungere gli obiettivi prefissati.</i>
	Elementi di creatività.

O	<i>Riportare un testo esplicativo</i> <i>Un progetto di ricerca e sviluppo deve avere come obiettivo la creazione di nuovi concetti o idee che migliorino le conoscenze esistenti, deve quindi basarsi su concetti e ipotesi originali, non ovvi.</i> <i>Questo esclude che possa rientrare all'interno dell'attività di ricerca e sviluppo qualsiasi modifica ordinaria a prodotti o processi.</i>
O	Novità apportata dal progetto <i>Riportare un testo esplicativo</i> <i>Elementi di novità rispetto allo stato dell'arte (definire la tipologia di novità a cui mira il progetto ovvero se è una novità su un bene/servizio/processo o se è una novità in termini di conoscenza)</i>
O	Applicabilità, trasferibilità e riproducibilità <i>Riportare un testo esplicativo</i> <i>Un progetto di ricerca e sviluppo dovrebbe comportare un potenziale trasferimento delle nuove conoscenze, assicurarne l'utilizzo e consentire ad altri ricercatori di riprodurre i risultati nell'ambito delle loro attività di ricerca e sviluppo.</i>
F	Altro: dettagliare

INNOVAZIONE TECNOLOGICA (art. 1 co. 201 L. n. 160/2019)

Guida alla compilazione della tabella:

Affinché il progetto/sotto – progetto sia ammissibile come Innovazione Tecnologica:

- è necessario che sia soddisfatta almeno una voce tra quelle contrassegnate con “OA”;
- è obbligatorio che siano soddisfatte le voci contrassegnate con “O”;
- è facoltativo soddisfare le voci contrassegnate con “F”

Scelta	Motivazione tecnica
O	Si tratta di lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo, finalizzati alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa
O	Si tratta di lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota.
OA	Si tratta di beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall'impresa nell'ambito di attività diverse da quelle di ricerca e sviluppo, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del software incorporato, della facilità d'impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità.

OA	Si tratta di processo nuovo o significativamente migliorato, rispetto a quelli già applicati dall'impresa, o processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell'efficienza delle risorse impiegate, nell'affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali
O	Non si tratta di lavori svolti per: - apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall'impresa, ovvero di lavori svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell'impresa o per l'eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell'impresa - adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell'impresa su specifica richiesta di un committente - il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi e in generale di lavori richiesti per l'adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.
F	Università, Enti pubblici di ricerca o centri di innovazione tecnologica hanno collaborato svolgendo attività di diagnosi tecnologica finalizzata all'identificazione, definizione e orientamento di soluzioni tecnologiche avanzate (indipendentemente dai risultati ottenuti)
O	Applicazione pratica di conoscenza
	<i>Riportare un testo esplicativo</i> <i>Comprensione delle informazioni e capacità di utilizzarle per scopi diversi. Ricerca e sviluppo, ricerca di mercato, attività ingegneristiche di valutazione efficienza dei processi, analisi dati, ecc. sono esempi di fonte di conoscenza che possono generare innovazione</i>
O	Novità rispetto a potenziali utilizzi
	<i>Riportare un testo esplicativo</i> <i>Sviluppo di nuove idee, modelli, metodi o prototipi alla base dell'innovazione, la cui novità è legata ai suoi potenziali utilizzi, determinata dalle caratteristiche del prodotto o del processo rispetto alle alternative, e dalle precedenti esperienze del suo fornitore e degli utenti previsti</i>
O	Implementazione e uso effettivo
	<i>Riportare un testo esplicativo</i> <i>Sforzi sistemici compiuti dall'organizzazione affinché l'innovazione sia accessibile ai potenziali utenti sia interni che esterni all'organizzazione stessa, anche al fine di valutarne eventuali migliorie che, esse stesse, possono diventare a loro volta innovazioni</i>
O	Creazione di valore
	<i>Riportare un testo esplicativo</i> <i>Vantaggio diretto o indiretto per l'organizzazione e per i suoi portatori di interesse, a seguito della implementazione dell'innovazione</i>
F	Altro: dettagliare

DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA (art. 1, co. 202 L. n. 160/2019)

Guida alla compilazione della tabella:

Affinché il progetto/sotto – progetto sia ammissibile come Design e Ideazione Estetica:

- è necessario che sia soddisfatta almeno una voce tra quelle contrassegnate con “OA”;
- è obbligatorio che siano soddisfatte le voci contrassegnate con “O”;
- è facoltativo soddisfare le voci contrassegnate con “F”

Scelta	Motivazione tecnica
OA	Si tratta di attività di design e ideazione estetica, diverse da quelle di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica, finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti) dove per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici
OA	Per le imprese operanti nel settore dell'abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti: si tratta di attività e lavori, per la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita, relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio.
O	Si tratta di attività precompetitive che terminano con la realizzazione di campionari non destinati alla vendita.
F	Applicazione pratica di conoscenza
	<i>Riportare un testo esplicativo</i> <i>Comprensione delle informazioni e capacità di utilizzarle per scopi diversi. Ricerca e sviluppo, ricerca di mercato, attività ingegneristiche di valutazione efficienza dei processi, analisi dati, ecc. sono esempi di fonte di conoscenza che possono generare innovazione.</i>
F	Novità rispetto a potenziali utilizzi
	<i>Riportare un testo esplicativo</i> <i>Sviluppo di nuove idee, modelli, metodi o prototipi alla base dell'innovazione, la cui novità è legata ai suoi potenziali utilizzi, determinata dalle caratteristiche del prodotto o del processo rispetto alle alternative, e dalle precedenti esperienze del suo fornitore e degli utenti previsti</i>
F	Implementazione e uso effettivo
	<i>Riportare un testo esplicativo</i> <i>Sforzi sistematici compiuti dall'organizzazione affinché l'innovazione sia accessibile ai potenziali utenti sia interni che esterni all'organizzazione stessa, anche al fine di valutarne eventuali migliorie che, esse stesse, possono diventare a loro volta innovazioni</i>
F	Creazione di valore
	<i>Riportare un testo esplicativo</i> <i>Vantaggio diretto o indiretto per l'organizzazione e per i suoi portatori di interesse, a seguito della implementazione dell'innovazione.</i>
F	Altro: <i>Dettagliare</i>

INNOVAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI DI INNOVAZIONE DIGITALE 4.0 (art. 1, co. 203-quinquies e 203-sexies L. n. 160/2019)

Guida alla compilazione della tabella:

Affinché il progetto/sotto – progetto sia ammissibile come Innovazione tecnologica finalizzata al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0:

- è obbligatorio che siano soddisfatte le voci contrassegnate con “O”;
- è necessario che sia soddisfatta almeno una voce tra quelle contrassegnate con “OU”;
- è facoltativo soddisfare le voci contrassegnate con “F”

Scelta	Motivazione tecnica
O	Si tratta di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 svolte nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore.
OU	Si tratta dell'introduzione di soluzioni che consentono un'integrazione comune dei diversi componenti, moduli e sistemi di un'architettura aziendale (c.d. digital service backbone), in grado di garantire, tramite l'implementazione di un modello di dati comune e il supporto di diversi protocolli e interfacce, l'interconnessione trasparente, sicura ed affidabile dei diversi dispositivi hardware (quali, ad esempio, celle robotizzate e Controllori Logici Programmabili) e delle applicazioni software (quali, ad esempio, MES e SCADA).
OU	Si tratta dell'integrazione, attraverso l'applicazione di tecnologie digitali, tra il sistema informatico (IT) e le fasi del processo di produzione di beni o servizi (Operations).
OU	Introduce soluzioni che consentono il miglioramento della gestione operativa della produzione mediante ottimale assegnazione dei lavori alle macchine, sequenziamento delle attività, gestione della forza lavoro, abbinamento e predisposizione tempificata di utensili e attrezzature, allo scopo ad esempio di migliorare l'utilizzo delle macchine, ridurre i lead time di produzione, minimizzare i costi, migliorare le prestazioni di consegna.
OU	Introduce soluzioni che consentono la pianificazione e la simulazione dei processi produttivi, aiutando a definire le traiettorie di processo e i parametri ottimali di lavorazione, a partire dalle caratteristiche delle macchine disponibili e dei prodotti da realizzare, allo scopo di migliorare le prestazioni, la qualità e/o ridurre i costi.
OU	Introduce soluzioni per la definizione e generazione sistematica di indicatori chiave degli obiettivi aziendali (c.d. KPI's), attraverso la produzione e raccolta automatica dei dati di processo.
OU	Introduce soluzioni idonee a generare report di analisi relativi al funzionamento delle risorse tecnologiche, materiali e personali coinvolte nei processi di produzione di beni o servizi (quali, ad esempio, analisi di tipo descrittivo, diagnostico, predittivo, prescrittivo);
OU	Introduce soluzioni che consentono di ottenere suggerimenti da parte di sistemi/piattaforme e applicazioni IT sulle azioni correttive in base al funzionamento delle risorse coinvolte nel processo, permettendo ad esempio di inviare feedback/alert su un'eventuale deriva del funzionamento del processo o di realizzare processi e sistemi adattativi;
OU	Si tratta di digitalizzazione di processi e prodotti nelle diverse aree e ambiti di creazione del valore (manutenzione predittiva macchine utensili CNC, tracciabilità di processo/prodotto, logistica/magazzino/movimentazione, controllo qualità, tracciatura automatica delle specifiche di qualità di un prodotto, di materie prime, ecc.);
OU	Si tratta di digitalizzazione delle interazioni tra i diversi operatori delle filiere produttive, la messa a punto di modelli di condivisione delle informazioni, la messa a punto di protocolli e metodi per il tracciamento dei prodotti all'interno della filiera allo scopo di migliorare la cooperazione e la resilienza delle filiere estese;

OU	Introduce soluzioni che implicano possibilità di funzioni real time remote di telediagnosi, teleassistenza, telemanutenzione, installazione a distanza, monitoraggio, con funzioni accessibili on demand (in qualsiasi momento) e da qualsiasi luogo interconnettibile nonché soluzioni atte a favorire lo svolgimento di prestazioni lavorative da remoto (smart working);
OU	Si tratta di una riprogettazione delle funzioni, dell'architettura, dei moduli e della connettività dei beni strumentali in ottica di digitalizzazione per consentire l'introduzione di soluzioni pay per use di macchine e sistemi di produzione;
OU	Introduce soluzioni specifiche di blockchain, cybersecurity, edge e cloud computing, a potenziamento e arricchimento e per garantire la sicurezza delle soluzioni descritte nei punti precedenti.
O	Applicazione pratica di conoscenza <i>Riportare un testo esplicativo</i> <i>Comprensione delle informazioni e capacità di utilizzarle per scopi diversi. Ricerca e sviluppo, ricerca di mercato, attività ingegneristiche di valutazione efficienza dei processi, analisi dati, ecc. sono esempi di fonte di conoscenza che possono generare innovazione.</i>
O	Novità rispetto a potenziali utilizzi <i>Riportare un testo esplicativo</i> <i>Sviluppo di nuove idee, modelli, metodi o prototipi alla base dell'innovazione, la cui novità è legata ai suoi potenziali utilizzi, determinata dalle caratteristiche del prodotto o del processo rispetto alle alternative, e dalle precedenti esperienze del suo fornitore e degli utenti previsti</i>
O	Implementazione e uso effettivo <i>Riportare un testo esplicativo</i> <i>Sforzi sistemici compiuti dall'organizzazione affinché l'innovazione sia accessibile ai potenziali utenti sia interni che esterni all'organizzazione stessa, anche al fine di valutarne eventuali migliorie che, esse stesse, possono diventare a loro volta innovazioni</i>
O	Creazione di valore <i>Riportare un testo esplicativo</i> <i>Vantaggio diretto o indiretto per l'organizzazione e per i suoi portatori di interesse, a seguito della implementazione dell'innovazione</i>
F	Altro: Dettagliare

INNOVAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI DI TRANSIZIONE ECOLOGICA (art. 1, co. 203-quinquies e 203-sexies L. n. 160/2019)

Guida alla compilazione della tabella

Affinché il progetto/sotto-progetto sia ammissibile come Innovazione Tecnologica finalizzata al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica:

- è obbligatorio che siano soddisfatte le voci contrassegnate con "O";
- è necessario che sia soddisfatta almeno una voce tra quelle contrassegnate con "OU";
- è facoltativo soddisfare le voci contrassegnate con "F"

Scelta	Motivazione tecnica
O	Si tratta di lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare così come declinati nella comunicazione della Commissione Europea (COM 2020) 98 dell'11 marzo 2020.
OU	Si tratta di progettazione di prodotti sostenibili che durano più a lungo e sono concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata qualità, per il recupero dei materiali, in modo da ridurre l'impatto ambientale dei prodotti lungo il loro ciclo di vita (c.d. ecodesign);
OU	Si tratta di realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali, anche sfruttando opportunità di riuso e riciclo cross-settoriali;
OU	Introduce modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all'interno di uno specifico ambito economico territoriale (c.d. simbiosi industriale), caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (ad es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato delle acque);
OU	Introduce soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere materie prime seconde di alta qualità da prodotti post-uso, in conformità con le specifiche di impiego nella stessa applicazione o in differenti settori;
OU	Introduce tecnologie e processi di disassemblaggio e/o remanufacturing intelligenti per rigenerare e aggiornare le funzioni da componenti post-uso, in modo da prolungare il ciclo di utilizzo del componente con soluzioni a ridotto impatto ambientale;
OU	Si tratta dell'adozione di soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto e consentire la valutazione dello stato del prodotto post-uso al fine di facilitarne il collezionamento per il recupero di materiali e funzioni;
OU	Introduce modelli di business «prodotto come servizio» (product-as-a-service) per favorire catene del valore circolari di beni di consumo e strumentali.
	Applicazione pratica di conoscenza
O	<i>Riportare un testo esplicativo</i> <i>Comprensione delle informazioni e capacità di utilizzarle per scopi diversi. Ricerca e sviluppo, ricerca di mercato, attività ingegneristiche di valutazione efficienza dei processi, analisi dati, ecc. sono esempi di fonte di conoscenza che possono generare innovazione.</i>
	Novità rispetto a potenziali utilizzi
O	<i>Riportare un testo esplicativo</i> <i>Sviluppo e adozione di nuovi prodotti o processi la cui novità è legata ai suoi potenziali utilizzi, determinata dalle caratteristiche del prodotto o del processo rispetto alle alternative, e dalle precedenti esperienze del suo fornitore e degli utenti previsti</i>
	Implementazione e uso effettivo
O	<i>Riportare un testo esplicativo</i> <i>Sforzi sistemici compiuti dall'organizzazione affinché l'innovazione sia accessibile ai potenziali utenti sia interni che esterni all'organizzazione stessa, anche al fine di valutarne eventuali migliorie che, esse stesse, possono diventare a loro volta innovazioni.</i>
	Creazione di valore
O	<i>Riportare un testo esplicativo</i> <i>Vantaggio diretto o indiretto per l'organizzazione e per i suoi portatori di interesse, a seguito della implementazione dell'innovazione di design o ideazione estetica.</i>
F	Altro: Dettagliare

Sulla base dei criteri e delle regole previsti negli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020, in coerenza con le “Linee Guida” di cui al D.P.C.M. del 15 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e per quanto sopra riportato si

CERTIFICA

che le attività inerenti al progetto/sottoprogetto sopra indicato sono qualificabili come:

- RICERCA E SVILUPPO (art. 3 del D.L. n. 145/2013)
- RICERCA E SVILUPPO (art. 1, co. 200 L. n. 160/2019)
- INNOVAZIONE TECNOLOGICA (art. 1, co. 201 L. n. 160/2019)
- DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA (art. 1, co. 202 L. n. 160/2019)
- INNOVAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI DI INNOVAZIONE DIGITALE 4.0 (art. 1, co. 203-quinquies e 203-sexies L. n. 160/2019)
- INNOVAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI DI TRANSIZIONE ECOLOGICA (art. 1, co. 203-quinquies e 203-sexies L. n. 160/2019)

Firma in digitale di:

Certificatore (persona fisica)

Oppure:

Certificatore (rappresentante legale)

Responsabile/i tecnico/i

Presa visione finale del rappresentante legale dell'impresa richiedente la certificazione

Il sottoscritto _____, codice fiscale _____, in qualità di rappresentante legale dell'impresa _____ con codice fiscale _____, P.IVA _____ ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. citato nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

DICHIARA

di aver ricevuto la suesposta certificazione e che le informazioni in essa riportate sono inerenti al progetto/sottoprogetto oggetto della stessa.

Firma in digitale di:

Impresa richiedente (rappresentante legale)